

Oralità è un'espressione sintetica adoperata per indicare un sistema di principi inseparabili, all'insieme dei quali bisogna riferirsi, se si vuole intendere il vero contenuto di questa espressione. Oralità significa: a) prevalenza del discorso parlato, rispetto lo scritto; b) dialogo diretto fra l'organo giudicante e le persone di cui esso deve raccogliere e valutare le dichiarazioni; c) concentrazione della trattazione della causa in un unico periodo, in un'unica udienza o in poche udienze successive, in particolare significa pronuncia della sentenza immediatamente dopo la chiusura del dibattimento orale; d) identità delle persone fisiche che costituiscono l'organo giudicante durante la trattazione della causa, là dove il processo si svolge quasi in forma dialogata e la convinzione del giudice si forma progressivamente attraverso il contatto personale che egli ha colle parti e coi testimoni, ogni mutazione che avvenisse nelle persone dei giudicanti durante il corso del processo, distruggerebbe i vantaggi dell'immediatezza e interromperebbe nella istruttoria quella continuità psicologica, in forza della quale essa funziona nel processo orale come un'acquisizione continuata e progressiva fino alla decisione finale. In questo ultimo senso oralità è definita come immediatezza o, a volte, come immutabilità. Il principio di immediatezza o, se si preferisce, tale corollario del principio di oralità, ha trovato espresso riscontro nell'attuale codice di procedure penale: secondo l'art. 525, comma 2, c.p.p., alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. A seguito di un contrastato percorso, la giurisprudenza si è assestata sulla necessità, in caso di mutamento del giudice, di ricompiere l'attività istruttoria. Nella nota sentenza delle Sezioni Unite Ianasso si è ritenuto che il principio di immutabilità del giudice, impone che quando muti la persona del giudice monocratico o la composizione del giudice collegiale il dibattimento sia integralmente rinnovato, con la ripetizione della sequenza procedimentale costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento, dall'esposizione introduttiva e dalle richieste di ammissione delle prove, dall'assunzione delle prove secondo le regole stabilite negli artt. 496 s. c.p.p. La questione più delicata è, tuttavia, altra, e precisamente quella relativa alle modalità di rinnovazione del dibattimento, con particolare riguardo all'utilizzo delle dichiarazioni già rese nel dibattimento celebrato innanzi al giudice diverso. Le Sezioni Unite su tale problema hanno affermato che, nel caso di verbali di dichiarazioni, da un lato l'art. 511 comma 5 c.p.p. esclude, quando una parte ne fa richiesta, il potere di ricorrere all'indicazione in luogo della lettura; dall'altro lato, il comma 2 dell'art. 511 c.p.p. prevede che la lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo. Di conseguenza la testimonianza raccolta davanti al primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa aver luogo e sia stato richiesto dalle parti. Se, invece, nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza, il giudice può disporre d'ufficio la lettura delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti ed inserite legittimamente nel fascicolo per il dibattimento, dichiarazioni che sono trattate alla stessa stregua di quelle rese nell'incidente probatorio. Infatti, la legittima presenza nel fascicolo processuale dei verbali delle prove dichiarative (a norma dell'art. 480 c.p.p.) non comporta, di per sé, che il giudice, ritenendole immediatamente utilizzabili, possa, già in sede di nuova richiesta di prove, rigettare il nuovo esame richiesto, considerandolo manifestamente superfluo alla luce del materiale probatorio acquisito, di cui contestualmente dichiarare l'utilizzabilità. In tal caso, invece, l'effetto sarebbe quello di eliminare dalla piattaforma probatoria le prove dichiarative precedenti, una volta ritenuto l'esame del teste superfluo o irrilevante, senza potere le pregresse dichiarazioni relative a prova non ammessa in quanto ritenuta di nessuna utilità in ordine all'oggetto del processo. Infatti, il giudice, una volta ritenuta la prova manifestamente superflua o irrilevante, non potrebbe, a fronte di espressa richiesta in ordine alla rinnovazione dell'esame orale, poi dare lettura dei verbali già presenti nel fascicolo.

A seguito, poi, del mutato quadro costituzionale, sono state sollevate alcune questioni di legittimità costituzionale, riferite alla disciplina dell'art. 511 c.p.p., come interpretato dalle Sezioni Unite, sul fondamento che la necessità di risentire comunque i testimoni, a mera richiesta delle parti, lederebbe l'art. 111 Cost. in riferimento, tra l'altro, alla violazione del principio della ragionevole durata del processo, ma la Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate. Si è ritenuto che il principio di ragionevole durata del processo deve essere temperato con le esigenze di tutela di altri diritti e interessi costituzionalmente garantiti rilevanti nel processo penale, e che tale temperamento, ove risulti, come nel caso di specie, non irragionevolmente realizzato, non si presta a censure sul terreno costituzionale. In un recente schema di legge («Disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonché in materia di prescrizione dei reati, recidiva e criteri di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie», predisposto dall'attuale Ministro della Giustizia), tuttavia, si è profilata la necessità di modificare le modalità di rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento di un giudice, con particolare riguardo all'utilizzo delle dichiarazioni già rese nel dibattimento celebrato innanzi al giudice diverso. Nella relazione di accompagnamento allo schema di legge si afferma che: «immediatezza e oralità, a fronte di

prove già legittimamente assunte nel contraddittorio, debbono cedere il passo ad esigenze di celerità del processo (che tutto il presente ente intervento normativo tende ad assicurare), a meno che tale "subvalenza" non infici la serenità di giudizio del giudice ovvero mini alla radice quella finalità di "ricerca della verità", reiteratamente affermata dalla Corte Costituzionale. D'altra parte, anche con la recente ordinanza di inammissibilità n. 67/2007, la Corte Costituzionale ha ribadito, da un lato, la costituzionalità del sistema delle "letture"; dall'altro, la necessità di contemperare i principi costituzionali di "non dispersione dei mezzi di prova" e "ragionevole durata del processo" con quello dell'"immediatezza" del dibattimento. Questa conclusione non contraddice l'affermazione secondo la quale "partecipa" al processo solo il giudice che abbia in qualche modo "rinnovato" il dibattimento, in quanto tale rinnovazione può avvenire, se la prova è già stata legittimamente assunta, mediante la semplice lettura, che in tal caso diventa essa stessa, in base al meccanismo di individuazione delle prove da utilizzare a fine della decisione, una particolare forma di "rinnovamento" dell'assunzione della prova. "Oralità" e "immediatezza", pertanto, che si sogliono far discendere direttamente dalla natura accusatoria del nostro sistema penale e, indirettamente, dallo stesso canone di "giusto processo", non ne costituiscono un portato espresso, e del resto conoscono evidenti eccezioni, mai revocate in dubbio dalla Corte Costituzionale: l'incidente probatorio, volto ad anticipare, tramite una sorta di "finestra di giurisdizione", l'assunzione della prova, per garantirne genuinità ed evitare la dispersione; l'appello, intera fase processuale eminentemente "cartolare", eppure mai giudicato incostituzionale nel suo complesso». Di fronte ad un articolato schema di legge («Disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonché in materia di prescrizione dei reati, recidiva e criteri di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie», predisposto dall'attuale Ministro della Giustizia), volte a ribaltare l'attuale assetto normativo della materia, risulta quanto mai necessaria una nuova riflessione. In concreto, la proposta legislativa prevede: «rimessione in termini delle parti per richiedere le prove già chieste ai sensi dell'articolo 468 e 493, comma 2, ma si lascia al giudice la facoltà di decidere sia in ordine alla loro rilevanza che alla loro superfluità. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza ai sensi degli articoli 190, 190-bis e 495, comma 1. Si prevede altresì che nel giudizio abbreviato o in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti, le prove assunte nel dibattimento precedente sono pienamente utilizzabili ai fini della decisione. Per le prove ammesse (articolo 190-bis, come riformulato integralmente dalla lettera b), in modo da essere utilizzato per tutti i processi), si prevede che quando è richiesto l'esame di un testimone, di un coimputato o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste abbiano già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo nei casi seguenti: a) quando la prova richiesta riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, sopravvenuti o conosciuti in epoca successiva all'assunzione della prova; b) il giudice lo ritiene utile o necessario ai fini della decisione, anche su richiesta motivata delle parti sulla base di specifiche esigenze.

I verbali delle prove assunte in precedenza, che il giudice non ammette nuovamente ai sensi del comma 1, restano inseriti nel fascicolo del dibattimento e si applica l'articolo 511, comma 2-bis. tale norma, introdotta dalla lettera s), chiude il sistema, prevedendo che "è sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso, sia a seguito di declaratoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del giudice». Di fronte a un siffatto mutamento di prospettiva rispetto all'attuale assetto normativo, emerge la necessità di una seria riflessione dottrinale. In definitiva è necessario verificare fino a che punto concrete regole processuali possono derogare ai principi generali che governano il sistema processuale accusatorio. In particolare si impone la necessità di rispondere ai seguenti interrogativi: i) se e in che termini il principio di oralità e immediatezza è tutelato dalla Costituzione. Non risulta chiaro, infatti, nemmeno dalle numerose decisioni della Corte costituzionale intervenute sulla materia, se tale principio, pur se non menzionato espressamente, abbia comunque una copertura costituzionale; ii) fino a che punto si può derogare al principio dell'immediatezza. Non si può trascurare, infatti, che il mutamento del giudice nel corso del processo è ormai divenuto un evento fisiologico, sicché il rischio sarebbe quello di rendere il sistema delle letture come ordinario e non più eccezionale (Franco Cordero notava, rispetto al sistema misto, come un principio di civiltà impone che il dibattimento non si riduca ad un torneo oratorio sulle risultanze dello stadio anteriore - qualcosa d'analogo all'udienza collegiale del processo civile -. La buona tecnica processuale impone di estendere l'apporto dei contendenti all'opera storiografica del giudice); iii) quali sono rapporti fra il principi del contraddittorio nella formazione della prova e il principio di immediatezza. Infatti, se il giudice viene chiamato a pronunciarsi su prove che non si sono formate alla sua presenza, di fatto si viene a creare una situazione di contraddittorio

imperfetto: le parti hanno sì partecipato all'assunzione della prova, ma non il giudice che le deve valutare (Luigi Ferrajoli nota che la forma orale è inevitabile nei sistemi informati al contraddittorio e al libero convincimento); iv) in che termini è necessario impostare il bilanciamento fra il principio di ragionevole durata del processo e il principio di immediatezza (Paolo Ferrua nota che la ragionevole durata svolge un ruolo sussidiario, come condizione di efficienza, qualità avverbiale di una giustizia che può essere più o meno tempestiva. Il termine sussidiario non va inteso in senso riduttivo, designa semplicemente un ordine logico, una cadenza nella definizione dei valori).